

APPROVAZIONE VARIANTE N. 44 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 28.04.2015, con la quale è stata adottata la variante n. 44 al Piano Regolatore Generale Comunale;

ATTESA la regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della variante n. 41 al P.R.G.C. e della relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.P.Reg. 086/Pres. Del 20.03.2008 ed in particolare:

- pubblicazione avviso sul B.U.R. n. 19 del 13.05.2015, all'Albo Pretorio, nel sito internet del Comune e nei luoghi di maggiore pubblica frequenza;

ATTESO che alla variante al P.R.G.C. adottata sono state presentate, nei termini di legge, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008, n. 1 osservazione come risulta dall'apposito registro;

ACCERTATA la regolarità degli atti relativi alle suddette osservazioni/opposizioni, si esprime in merito ad essa le seguenti valutazioni:

Osservazione

Motivazioni: 1 – integrazione normativa per definizione univoca capacità realizzazione edifici residenziali;

Valutazioni: 1 – accolta;

VISTO l'elaborato predisposto dagli uffici comunali relativo all'accoglimento dell'osservazione denominato "Relazione per l'approvazione"

RICORDATO che la variante di cui trattasi non necessitava del parere del Direttore Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, trattandosi di variante non sostanziale di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008;

VISTA l'asseverazione di cui all'art. 17, comma 9, del D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008;

VISTA la deliberazione n. 84 del 29.06.2015 con la quale la Giunta Comunale, quale autorità competente ai sensi dell'art. 4, comma 3, della LR 16/2008, ha ritenuto che la variante n. 44 al Piano Regolatore Generale Comunale non abbia effetti significativi sull'ambiente per cui non necessita avviare la procedura di valutazione ambientale strategica e ritenuto di concordare con detta decisione;

PRESO ATTO che la variante al P.R.G.C. adottata non prevede mutamenti di destinazioni di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della regione, ovvero di competenza degli Enti come previsto dall'art. 17, comma 6, del D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008

VISTA la verifica di compatibilità della presente variante con il Piano comunale di classificazione acustica (PCCA), secondo quanto stabilito dall'art. 2.1.4.5 del PCCA stesso, redatta dall'ing. Alessandro Madonna, pervenuta in data 23.07.2014, protocollo 9174;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATI l'art. 63 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., nonché l'art. 17 comma 1, lettera e), del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres;

PROCEDUTO, quindi alla votazione per l'approvazione della variante n. 44 al Piano Regolatore Generale Comunale adottata con propria deliberazione n. 12 del 28.04.2015;

Con la seguente votazione

D E L I B E R A

- 1.** di approvare la variante n. 44 al Piano Regolatore Generale Comunale, adottata con propria deliberazione n. 12 del 28.04.2015, introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento dell'osservazione ed indicata nell'elaborato redatto dagli uffici comunali, costituente parte integrante e contestuale della presente deliberazione anche se non materialmente allegato, denominato "Relazione per l'approvazione".
- 2.** Di prendere atto che la variante n. 44 al Piano Regolatore Generale Comunale non produrrà effetti significativi sull'ambiente come deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 84 del 29.06.2015.
- 3.** Di incaricare il Responsabile del Servizio urbanistico ambientale di sovrintendere agli adempimenti necessari all'entrata in vigore della variante n. 44 al Piano Regolatore Generale Comunale in argomento.

Quindi, stante l'urgenza di procedere per dare celere attuazione alle modifiche apportate, con votazione palese

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.